



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO SUAP ASSOCIATO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

## **Ordinanza del Sindaco n. 2 del 25/01/2024**

**OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE DALLE 00,00 ALLE 24,00 IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE**

### **IL SINDACO**

PREMESSO che alcune aree del centro storico dove sono ubicati un centro commerciale, pubblici esercizi ed esercizi di vicinato ove è facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso costo, sono state frequentemente teatro di condotte capaci di compromettere le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 26 del 16.09.2022 che, stante quanto sopra, disponeva il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 fino al 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese nella predetta area all'interno del perimetro individuato da apposito allegato (area ricompresa tra via Casoni, via Andreini, via Nardozzi e viale Amendola), escludendo i locali di somministrazione e le loro occupazioni esterne, già oggetto di concessione e precisando che in questo perimetro venivano altresì ricomprese tutte le aree e zone fruibili e accessibili, pubbliche o ad uso pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e "dehors";

RICHIAMATA l'ordinanza n. 1 del 5.1.2023 con la quale è stata disposta la proroga del divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 00,00 alle 24,00;

RICHIAMATA, infine, l'ordinanza n. 41 del 30.05.2023 che ha esteso l'area sottoposta a divieto di consumo di bevande alcoliche, inserendovi l'area verde denominata "Giardino Don Giulio Minardi" situata in Via Cavour, di fronte al civico 2/e,

CONSIDERATO che, pur avendo le ordinanze sopra richiamate consentito di migliorare le condizioni di vivibilità e fruibilità delle zone soggette al divieto, permangono le motivazioni alla base dell'adozione, stante l'esigenza di consolidare i risultati e completando il percorso di presidio da parte delle forze preposte e delle istituzioni sociali e sanitarie, avviato con l'avvenuta installazione di due dispositivi per la videosorveglianza dell'area suddetta e l'aumento dei pattugliamenti da parte della Polizia Locale e degli Street Tutor;

RITENUTO, quindi, di stabilire fino al 31.12.2024 il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese nell'area all'interno del perimetro individuato da apposito allegato A) alla presente quale parte integrante e sostanziale, escludendo i locali di somministrazione e le loro occupazioni esterne, già oggetto di concessione con riserva, all'occorrenza, di adottare specifici correttivi che si rendessero necessari a fronte di variazioni del contesto di riferimento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO, inoltre, di richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di cui all'art. 688 c.p., che punisce con sanzione amministrativa chi sia colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché al vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di tutela dell'ordinata convivenza civile, della sicurezza dei cittadini, della fruibilità dei beni comuni da parte della collettività e della qualità dell'ambiente;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Bologna, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Su proposta del responsabile di procedimento;

### **ORDINA**

Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2024, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro di cui all'allegato A) al presente atto (ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già oggetto di concessione).

Si precisa che in questo perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, plateatici autorizzati e "dehors".

### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo della merce ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

### **DISPONE INOLTRE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso di tutte le forze di polizia ai sensi dell'art. 54 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e alla Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Imola, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Imola, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Imola.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 7 comma 8 del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 1199/1971.

Li, 25/01/2024

il Sindaco

*Marco Panieri*  
(atto sottoscritto digitalmente)